

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per la costruzione della strada ferrata da Torino a Novara — Mozione del deputato Bianchi Pietro sull'articolo 7 del progetto di legge — Discussione dello statuto della società — Opposizioni del ministro dei lavori pubblici all'emendamento della Commissione all'articolo 19, e parole in difesa del relatore Farina Paolo — Approvazione dell'emendamento — Emendamenti del deputato Bianchetti agli articoli 25, 26 e 39 — Opposizioni dei deputati Cavour Gustavo e Bosso — Reiezione — Discussione dell'articolo 7 del progetto di legge relativo allo statuto per la costituzione della società — Emendamento del deputato Bianchi Pietro — Opposizione del relatore — Obbiezioni del deputato Bianchi Alessandro all'articolo suddetto — Osservazioni dei deputati Cavour Camillo, Cavour Gustavo, Bolmida, Torelli, Farina Paolo, relatore, Bronzini-Zapelloni, Mellana, Sineo, Bellono, e dei ministri dei lavori pubblici, e dell'interno — Chiusura della discussione, e approvazione dell'articolo 7.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto di petizione ultimamente presentata alla Camera:

4584. Balestrini Pier Alberto, dimostra la necessità di stabilire una linea telegrafica elettrica fra Torino e la Francia, presenta al Parlamento un nuovo metodo di sua invenzione, corredato dei relativi disegni per costruire i circuiti telegrafici; dimostra tutti i vantaggi e le economie di esso, e rassegna infine le condizioni a cui egli si assumerebbe la costruzione, l'esercizio e la manutenzione della predetta linea.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor notaio L. Faldella scrive in data d'oggi per trasmettere a questa Camera la copia dell'atto notarile 30 marzo scorso, debitamente insinuato, di costituzione della società per la ferrovia da Torino a Novara.

Pongo ai voti il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

CAVOUR GUSTAVO. Sotto il n° 4557 è stata presentata una petizione del sindaco e degli abitanti dell'isola della Maddalena. Ho l'onore di domandare alla Camera che essa venga dichiarata d'urgenza. Avvi un motivo speciale per questa domanda, ed è che una simile petizione fu già inoltrata alla Camera in dicembre scorso e venne dichiarata di urgenza. Questa mattina ho verificato presso la segreteria e seppi che tale petizione fu smarrita e non se ne fece relazione. Gli abitanti della Maddalena hanno rinnovato la domanda, e l'essere già stata una volta dichiarata d'urgenza pare costituisca un titolo perchè si rinnovi questo favore di cui i petenti non hanno potuto godere.

ASPRONI. La petizione di cui parla l'onorevole preopinante doveva essere riferita dall'onorevole deputato Di Santa Rosa, e mi maraviglio come essa sia stata smarrita.

CAVOUR GUSTAVO. Alla segreteria della Camera mi fu data questa notizia.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda dichiarare d'urgenza la petizione portante il n° 4557, accennata dal deputato Cavour Gustavo.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA STRADA FERRATA DA TORINO A NOVARA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Torino a Novara.

Nella tornata di ieri si è chiusa la discussione generale. Viene quindi in discussione l'articolo del progetto di legge.

BIANCHI PIETRO. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il deputato Bianchi Pietro ha la parola per una questione pregiudiziale.

BIANCHI PIETRO. Se si esamina l'articolo 7 di questa legge, si rileverà di leggieri che approvandolo si pregiudicano tutti gli articoli precedenti, avvegnachè in esso è detto: « Fra gli azionisti rimarrà stabilita una società anonima. »

PRESIDENTE. Farò osservare al deputato Bianchi che per ora la discussione verte sull'articolo 1.

BIANCHI PIETRO. Mi permetta. Io tendo a provare che l'articolo 7 vuol essere discusso avanti al primo.

Dunque l'articolo 7 dice:

« Fra gli azionisti rimarrà stabilita una società anonima. I doveri e i diritti dei soci e l'amministrazione della società saranno regolati dagli statuti annessi sotto il numero 4. »

Come si compongono queste società anonime? Esse si compongono in virtù dell'articolo 46 del Codice di commercio, il quale è così concepito:

« La società anonima non può esistere se non è autorizzata